



Comune di INZAGO

Provincia di Milano

❖ UFFICIO TECNICO - SEZIONE LL.PP. – AMBIENTE – TERRITORIO – ECOLOGIA ❖

Prot. n°

Ordinanza n° 17/2018

Oggetto: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus).

IL SINDACO

- ◆ **Vista** la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus);
- ◆ **Considerato** che nel 2007 si è manifestato, in Emilia Romagna, un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, che rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria connessa con la presenza della zanzara tigre;
- ◆ **Dato atto** che la Lombardia, per quanto riguarda la sorveglianza entomologica, è considerata AREA B (ai sensi della Circolare del Ministero della Salute, con nota del 15 giugno 2011 prot. n. 14381 " Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West Nile Disease - 2011") ovvero territorio in cui è presente il vettore e in cui si sono verificati casi di Chikungunya/Dengue, con la conseguente necessità di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'eventuale insorgere del fenomeno;
- ◆ **Considerato** al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione di zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
- ◆ **Ritenuto** altresì che per contrastare il fenomeno della presenza della zanzara tigre, quando si manifestano casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;
- ◆ **Attesa** la mancanza di un adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dimesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;





Comune di INZAGO

Provincia di Milano

- ◆ **Considerato** che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;
- ◆ **Vista** la Circolare n° 1/SAN/2008 e Circolare n° 12/SAN/2009 del 14.05.2009 della Regione Lombardia, nonché la nota della Regione Lombardia del 02.04.2012 Prot. n° H1.2012.0010531, e successiva del 04.03.2014 Prot. n° H1.2014.0009283, relative a: *Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori*;
- ◆ **Viste** le note A.S.L. della Provincia di Milano, Dipartimento Prevenzione Medico, Servizio Igiene e Sanità Pubblica del :
 - ✓ 22.03.2010 prot. 16870, pervenuta agli atti in data 29.03.2010 al Prot. n° 05333;
 - ✓ 23.04.2012 Prot. n° 18024;
 - ✓ 22.05.2013 Prot. n° 22142, pervenuta in data 22.05.2013 Prot. comunale n° 08289;
 - ✓ 27.03.2014 Prot. n° 12310, pervenuta in data 27.03.2014 Prot. comunale n° 04519;
 - ✓ 24.04.2015 Prot. n° 016242/15, pervenuta in data 28.04.2015 Prot. comunale n° 06163;

con le quali vengono trasmesse le circolari della Regione Lombardia, Direzione Generale Salute, U.O. Governo delle Prevenzione e Tutela Sanitaria, con indicazione delle ***misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori***, ad assumere idonee misure di lotta per il contenimento delle zanzare;

- ◆ **Vista** la nota A.T.S. Milano Città Metropolitana, Dipartimento Prevenzione Medico, SC Igiene e Sanità Pubblica del 04.05.2017 prot. 050820, pervenuta agli atti in data 04.05.2017 al Prot. n° 09052, con la quale vengono riportate le misure di prevenzione ed azioni contro il diffondersi del genere Aedes ed altre specie di zanzara;
- ◆ **Vista** la nota Regione Lombardia, Direzione Generale Salute del 04.05.2015 Prot. n° H1.2015.0013075, pervenuta in data 28.05.2015 Prot. comunale n° 08651, relativa all'attuazione di misure di Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori;
- ◆ **Considerata** anche la possibilità della presenza sul territorio della zanzara Aedes Albopictus, comunemente nota come "zanzara tigre", specie culicina proveniente dal sud-est asiatico ed introdotta in Italia a partire dall'anno 1990 e successivamente diffusasi anche nelle nostre realtà territoriali;
- ◆ **Rilavato** che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso dove depongono le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi dei fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione di orti e dei fiori, annaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica, ecc.;
- ◆ **Tenuto conto** della necessità di tutelare l'ambiente e preservare la salute dei Cittadini da ogni possibile conseguenza igienico sanitaria derivante dall'infestazione, anche al fine di migliorare la qualità della vita;
- ◆ **Ravvisata** la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara e pertanto anche su aree private, poiché può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;
- ◆ **Considerata** la necessità di provvedere ad un adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;





Comune di INZAGO

Provincia di Milano

- ◆ **Dato atto** che congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, l'Amministrazione Comunale ha già provveduto e provvederà alle operazioni di disinfestazione e disinfezione di aree pubbliche;
- ◆ **Ritenuto** di adeguate misure per la prevenzione dei disagi della cittadinanza e per la tutela della salute e dell'ambiente;
- ◆ **Visto** l'Art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27/07/1934 n° 1265;
- ◆ **Visto** la Legge 24/11/1981 n.689;
- ◆ **Viste** le Circolari del Ministero della Sanità n.13/1991 e 42/1993;
- ◆ **Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833
- ◆ **Visto** il Regolamento Locale di Igiene;
- ◆ **Ritenuto** pertanto di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare situazioni che possano arrecare problemi di carattere igienico - sanitario;
- ◆ **Visto** l'Art. 50 comma V e Art. 54 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

ORDINA

1. **Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di:**
 - a) **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
 - b) **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrapole inserite nei sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
 - c) **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta . delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;





Comune di INZAGO

Provincia di Milano

- d) **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- e) **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
- f) **introdurre** nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;
- g) **nei mesi invernali**, specialmente nelle aree più critiche, adottare provvedimenti contro le femmine svernanti a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide spray nei seguenti locali:
- cantine;
 - locali caldaie;
 - locali pompe di sollevamento;
 - solai, soffitte;
 - vasche settiche;
 - camerette di ispezione rete fognatura;
2. **Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:**
- a) **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.
3. **A tutti i conduttori di orti, di:**
- a) **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- b) **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- c) **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
4. **Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:**
- a) **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;





Comune di INZAGO

Provincia di Milano

- b) **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
- 5. Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:**
- a) **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- b) **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.
- 6. Ai responsabili dei cantieri, di :**
- a) **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- b) **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- c) **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.
- 7. ai Proprietari, agli Amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi:**
- a) assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

AVVERTE

Ogni violazione alla presente ordinanza, fatta salva ogni ulteriore azione civile o penale, sarà punita ai sensi dell'art. 7/bis del D.lgs. n° 267/2000 la cui sanzione amministrativa pecuniaria va da € 50,00.= a € 500,00.= in ottemperanza alla Legge n° 689/81, inoltre costituirà reato di cui all'Art. 650 del Codice Penale.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante apposizione all'Albo Pretorio del Comune.

È fatto obbligo alla Polizia Locale e a chiunque spetti, di fare eseguire e rispettare la presente Ordinanza.

INFORMA

1. Che la presente ordinanza deve anche intendersi quale comunicazione, ai soggetti portatori di interessi qualificati ai sensi e per gli effetti dell'Art. 7 e successivi, della Legge 07.08.1990, n° 241, dell'**avvio di procedimento**;
2. Che avverso alla presente ordinanza può essere proposto ricorso:
 - Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica; al TAR nei casi e nei modi previsti dalla Legge del 06.12.1971, n° 1034;
 - Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica: al Capo dello Stato, nei casi e nei modi previsti dal D.P.R. del 24.11.1971, n° 1199.





Comune di INZAGO

Provincia di Milano

DISPONE

1. Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
2. La notifica della presente Ordinanza nelle forme di legge.

DISPONE ALTRESI

Che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

È fatto obbligo alla Polizia Locale e a chiunque spetti, di fare eseguire la presente Ordinanza.

Il Comune, in caso di mancato rispetto di quanto previsto nella presente ordinanza, si riserva la facoltà di provvedere direttamente, rivalendosi per le spese sostenute e quant'altro, nei confronti dei responsabili delle opere stesse.

Dalla Residenza Municipale, **16 aprile 2018**



IL SINDACO

Andrea FUMAGALLI

Pratica istruita da: Arch. Luca MAZZOLENI, Tel 02.954398221.